



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

**N° 33 del 16/03/2012**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **09:30**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Maria Giovanna Gambazza** la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>GAMBAZZA MARIA GIOVANNA</b>	Sindaco	Presente
<b>CONCARI LUCA</b>	Vice Sindaco	Presente
<b>CAROSINO STEFANO</b>	Assessore	Presente
<b>CATELLI GIAN LUCA</b>	Assessore	Presente
<b>BURLA ANGELO</b>	Assessore	Assente

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE</b>
-----------------	--

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del DL n. 201 del 6-12-2011, convertito nella Legge n. 214 del 22-12-2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015;

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del Dlgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l'individuazione nel Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO delle variazioni (cui comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 - Legge n. 214/2011) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/96;

RICHIAMATI i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che dispongono circa le aliquote basi da adottare per la determinazione dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale:

- 0,76 per cento per l'aliquota di base;
- 0,4 per cento per aliquota per l'abitazione principale
- 0,2 per cento per l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011):

- comma 6 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille;
- comma 7 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza;
- comma 8 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 1 punto l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, comma 3/bis, DL n. 557/93);
- comma 9 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati;
- comma 10 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta la detrazione base di Euro 200,00 prevista per l'abitazione principale;
- comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, Dlgs. 504/92) circa l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze alle fattispecie (separazioni legali) di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/1992 e circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); e la sola detrazione, ma non aliquota ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del Dlgs. 504/92);
- comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune;
- comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta con F24;
- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VALUTATO che, stante quanto disposto dalla normativa vigente, in forza della quale:

- IL 50% dei proventi IMU calcolati con l'aliquota base, esclusi i proventi derivanti dall'applicazione dell'IMU

sull'abitazione principale e sugli immobili rurali strumentali il cui gettito è interamente incassato dal Comune, deve comunque essere riservata allo Stato;

- le eventuali agevolazioni che il Comune, ai fini IMU potrebbe introdurre ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 devono essere finanziate autonomamente stante la disposizione dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 che infatti stabilisce che "le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato"

per garantire gli equilibri di bilancio, nonostante la politica di contenimento e di razionalizzazione delle spese correnti, a fronte del taglio ai trasferimenti statali conseguente alla normativa contenuta nell'art. 13, comma 17 e nell'art. 28 del D.L. n. 201/2011, si rende necessario proporre al Consiglio comunale di applicare l'IMU aumentando l'aliquota di base di 0,14 punti percentuali, quella prevista per l'abitazione principale e pertinenze di 0,15 punti percentuali e di diminuire di 0,1 punti percentuali quella prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VALUTATO tuttavia che, nell'intento di attenuare la pressione fiscale per le fasce deboli e per quelle che comunque per effetto delle nuove disposizioni normative subiranno un importante aumento di pressione tributaria di imposta municipale propria sperimentale rispetto all'imposta comunale sugli immobili, si debba proporre al Consiglio Comunale di:

- di prevedere che l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e pertanto all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa E. Stellati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

## DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U) così come di seguito indicato:

1)	Aliquota base	9,00	Nove per mille
2)	Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze	5,50	cinquevirgolacinquanta per mille
3)	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00	uno per mille

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n. 3487 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00.

Busseto, li 19/03/2012

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Busseto 19/03/2012

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. )
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ( art.32, c.1 Legge 18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 19/03/2012 al 03/04/2012, senza reclami.
- è diventata esecutiva il giorno 30/03/2012, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi